



Prot. n. 84028

Ord. n. 111

**OGGETTO: Palio 2 luglio 2023 – Procedimento a carico del fantino Sebastiano Murtas detto Grandine.**

### L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamato il proprio atto n. 101 del 9 ottobre c.a., prot. n. 79928, con il quale, a norma dell'art. 99 c. 2, procedeva a formulare addebito di contestazione al fantino Sebastiano Murtas detto Grandine (d'ora in avanti Grandine), come specificato nell'atto di cui sopra, che fa parte integrale del presente;

Premesso che:

- l'atto sopra menzionato è stato notificato in data 9 ottobre c.a.;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (d'ora in avanti Regolamento) grandine ha presentato memoria (prot. n. 81638) a propria difesa;

Considerato che in detta memoria Grandine ha osservato e rilevato quanto segue:

- 1) [...] il posizionamento a fianco della Contrada della Chiocciola deve considerarsi un mero effetto automatico del cambio di posizione della Contrada della Torre e della Contrada del Drago [...];
- 2) [...] mi preme rilevare che sia in occasione dell'allineamento iniziale – antecedente all'interruzione resasi necessaria per il Drago – sia durante l'allineamento finale [...] non vi sia stato alcun contatto con la Contrada della Chiocciola [...];
- 3) [...] non ha mai in alcun modo compromesso, neanche potenzialmente, la posizione al canape della Contrada della Chiocciola, e non si è pertanto integrata la condotta sanzionabile di cui all'art. 64, comma primo, del Regolamento del Palio [...];
- 4) [...] è di palese evidenza che [...] la condotta volta a far nascere un'accesa discussione” è stata in realtà quella tenuta da Jonatan Bartoletti detto Scompiglio, fantino della Chiocciola [...]; [...] il fantino della Contrada avversaria reagiva veementemente, allontanandosi verso il secondo canape e rendendo vano il mio tentativo di riposizionamento [...];
- 5) [...] Infatti nella Relazione si legge [...] che si erano trovati al canape per una serie di movimenti e cambi di posto verificatesi tra le Contrade presenti nella parte bassa del canape [...];
- 6) [...] un procedimento sanzionatorio [...] che garantisca una applicazione degli addebiti sempre motivata ed in linea con gli analoghi precedenti sanzionatori [...];
- 7) [...] L'obbligo di idonea motivazione dell'ordinanza di addebito è dunque, volto ad assicurare al destinatario il pieno esercizio di difesa nelle discolpe [...];

Nelle conclusioni osserva l'irrelevanza delle sue azioni auspicando l'archiviazione dell'addebito o comunque la gradazione rispetto al comportamento concretamente tenuto.

L'A.D. prima di analizzare la presente memoria richiama i concetti del suo operato di base, così come codificati dalla Giunta Comunale (cfr. per tutti delibera n. 435 del 29.11.2018) e specificatamente là dove si fa riferimento, in particolare, al suo ruolo e ai suoi compiti. Opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (cfr. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa, comprensiva di tutti gli allegati stabiliti dall'art. 92, c. 2, del Regolamento.

Analizzata con attenzione l'articolata memoria di Grandine, l'A.D., ritenendo che l'addebito formulato con proprio atto n. 101 debba produrre una proposta sanzionatoria, evidenzia:

a) In merito ai punti 1); 2); 3); Grandine sostiene sostanzialmente di non aver cercato la Chiocciola e in ogni caso di non aver messo in atto nessuna azione di disturbo nei confronti della stessa Contrada. L'A.D. ha analizzato nuovamente con attenzione la Relazione dei Deputati, la Relazione del Mossiere e soprattutto il filmato ufficiale allegato alla Relazione dei Deputati. Contrariamente a quanto sostenuto da Grandine, dall'analisi appare inequivocabile come lo stesso Grandine abbia abbassato il cavallo tra i canapi per incontrare quello della Chiocciola, facendo nascere tra i due fantini un'accesa discussione.

b.1) Innanzitutto occorre ricordare l'ordine di ingresso tra i canapi della seconda prova: Chiocciola, Torre, Drago, Istrice, Tartuca [...]. In entrambi i frangenti indicati nell'addebito (minuto 10'20"-11'00" e 12'25"-12'50") Grandine si pone subito sotto all'Istrice nel primo caso e sotto a Drago e Istrice nel secondo. In occasione del primo episodio è il Drago che si sfilava dai canapi per l'azione di pressione della Tartuca che si abbassa per incontrare la Chiocciola. In entrambi i momenti Grandine non prova in alcun modo a recuperare la posizione assegnata ma continua la sua azione di disturbo nei confronti della Chiocciola.

b.2) Il fatto che Grandine abbia attuato la sua azione di disturbo non per l'intera durata della permanenza tra i canapi ma solo in determinati frangenti non giustifica il comportamento tenuto né esonera Grandine da eventuali sanzioni, confermando perlaltro in qualche modo dall'aver avuto contatti con la Chiocciola in altri momenti della mossa.

b.3) Sul punto 3) Grandine dà in sostanza una diversa e opportunistica interpretazione di quanto accaduto durante la Mossa venendo tuttavia contraddetto dalla visione del filmato che mostra inequivocabilmente nei frangenti indicati (minuto 10'20"-11'00" e 12'25"-12'50") il comportamento posto in essere.

b) Sul punto 4) Grandine chiama in causa il comportamento di Scompiglio; l'A.D. al riguardo si trova nelle condizioni di attuare quanto prescrive il co. 7 dell'art. 99, secondo il quale "gli scritti ... devono avere esclusivamente natura difensiva diversamente non verranno acquisiti". Il tenore di questo passaggio della memoria di Grandine, a parere dell'A.D., è di natura accusatoria nei confronti del fantino Scompiglio e non produce effetti per le proprie discolpe. Si rileva comunque, incidentalmente, che il fantino Scompiglio è stato oggetto di apposito addebito.

c) In merito al punto 5) si rimanda a quanto esposto al punto b.3) e alle evidenze in esso già richiamate.

d) In merito al punto 6) è vero che mancano riferimenti sanzionatori nel passato seppur sul comportamento dei fantini tra i canapi ci sia un'ampia e consolidata giurisprudenza paliesca riferita a fatti accaduti per il Palio, la quale fa intendere la crescente attenzione alle situazione di confusione tra i canapi e in particolare a quelle dovute all'incauta manovra dei cavalli. In ogni caso le osservazioni avanzate da Grandine sono da respingere. Il richiamo all'art. 99 bis è stato dalla Giunta Comunale ben inquadrato nella richiamata deliberazione 435/2018 per cui oggi l'indirizzo sanzionatorio non può allacciarsi a delibere del passato, né può eludere procedimenti solo perché nel passato nessuna sanzione sia stata comminata per fatti come quello in esame. Nel momento in cui la documentazione ufficiale rileva un comportamento non consono alle norme regolamentari è ovvio l'intervento dell'A.D..

e) In merito al difetto di motivazione di cui al punto 7) l'A.D. ritiene aver fornito elementi ridondanti, puntuali e in modalità multicanale rendendo disponibile sia la documentazione cartacea sia il filmato per la parte che rileva. Preme inoltre ribadire quanto sopra richiamato in merito alle modifiche apportate al Regolamento (cfr. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) che hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg, Deputati della Festa, comprensiva di tutti gli allegati stabiliti dall'art. 92, c. 2, del Regolamento.

Preso atto di tutto ciò, l'Assessore Delegato è nelle condizioni di analizzare l'applicazione della sanzione in merito al comportamento di Grandine in occasione del Palio, come disposto dall'art. 99, c. 5;

### PROPONE

1) considerato quanto previsto dall'art. 99, la sanzione di **una (1) ammonizione** per le motivazioni contenute nei precedenti punti a-b-c-d-e) cui si rimanda per le opportune motivazioni; al contempo va precisato che per tale comportamento è stata proposta sanzione alla Contrada della Tartuca per violazione dell'art. 101;

2) di notificare, così come previsto dall'art. 99 c. 5, la presente proposta di sanzione al fantino Sebastiano Murtas detto Grandine assegnandogli, così come previsto dall'art. 99 c. 6, 10 giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale la propria memoria difensiva.

Dalla Residenza Municipale, li 24 ottobre 2023

L'ASSESSORE DELEGATO  
Giuseppe Giordano



